

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### TRA

Il Dipartimento di Architettura- Università degli Studi Roma TRE (di seguito denominato “Dipartimento”) con sede e domicilio fiscale in Largo Giovanni Battista Marzi, 10 - 00184 Roma, Partita IVA 04400441004, rappresentato dalla Prof.ssa Elisabetta Pallottino

### E

la Città Metropolitana di Roma Capitale (nel seguito denominata “Ente”) C.F. 80034390585 con sede e domicilio fiscale in Roma, Via IV Novembre, 119/A, rappresentata dal Dirigente pro tempore del Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano” del Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” Dott. Geol. Alessio Argentieri

### PREMESSO

- che la conoscenza del territorio e dello stato delle opere e infrastrutture è presupposto fondamentale per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per uno sviluppo delle attività umane sostenibile e compatibile con l'ambiente naturale;
- che a seguito della sequenza sismica dell'Appennino centrale (2016-17), risentita significativamente anche nel territorio metropolitano di Roma Capitale, la Città Metropolitana ha impostato una serie di attività finalizzate alla valutazione speditiva dello stato di edifici e infrastrutture di propria pertinenza;
- che i competenti Dipartimenti della Città Metropolitana di Roma Capitale (Dip. VI “Governato del territorio”; Dip. VII “Viabilità ed infrastrutture viarie”; Dip. VIII “Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica”) hanno formulato, in quanto titolari di compiti istituzionali connessi alla gestione di opere e infrastrutture, formale richiesta di collaborazione al Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano” per attivare specifici programmi di previsione e prevenzione in particolare sui seguenti temi:
  - o valutazione dell'operatività strutturale degli edifici scolastici
  - o valutazione della capacità portante del patrimonio infrastrutturale di ponti, viadotti ed opere assimilabili;
- che l'Ente ha un interesse specifico nel dotarsi di strumenti speditivi per la valutazione dello stato di fatto di edifici scolastici, in relazione alla loro risposta sismica ed il rischio che ne deriva, individuando un ordine di priorità delle situazioni di criticità;
- che le valutazioni citate consentirebbero dei significativi miglioramenti del quadro conoscitivo degli istituti scolastici di competenza in merito al comportamento sismico degli stessi al fine anche di identificare dei criteri di priorità per interventi di miglioramento e adeguamento sismico, per i quali per altro il competente Direttore del Dipartimento VIII ha già ripetutamente richiesto la disponibilità di fondi per l'attuazione;
- che il Dipartimento, per suo conto, da molti anni collabora con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DPC), sui temi in oggetto con tesi di laurea e progetti di ricerca specifici, ed in particolare sull'applicazione di una nuova metodologia speditiva, denominata SMAV impostata presso il DPC, che ha il fine di valutare l'operatività strutturale di edifici strategici, a confronto con metodi robusti di identificazione del danno strutturale sviluppati, invece, dal Dipartimento.
- che il metodo SMAV essendo speditivo può essere uno strumento idoneo per i fini di gestione del patrimonio edilizio scolastico di proprietà dell'Ente;
- che analogamente l'Ente ha necessità di valutare la capacità portante del patrimonio infrastrutturale di ponti, viadotti ed opere assimilabili, ai fini di poter rispondere al compito istituzionale di regolazione del traffico pesante e dei mezzi eccezionali;
- che per quanto riguarda il miglioramento del quadro conoscitivo in merito alla valutazione della capacità portante del patrimonio infrastrutturale di ponti e viadotti, esso assume un significato imprescindibile per gli aspetti gestionali e manutentivi attinenti al Dipartimento VII, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni per transiti eccezionali di competenza della Direzione del Dipartimento VI;
- che sui temi di cui al punto precedente il Dipartimento collabora da molti anni con Enti gestori di reti infrastrutturali, quali RFI e ANAS, con tesi di laurea e attività di ricerca specifiche;

- che l'Ente ha recentemente formalizzato con il Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio III "*Attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi*" una collaborazione sui temi sopra descritti;
- che, nell'ambito delle attività di previsione prevenzione dei rischi di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, risulta pertanto opportuno e razionale effettuare una valutazione sui temi di cui al punto precedente;
- che tali attività possono essere ricondotte nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi di competenza della Città Metropolitana in base alla normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile;
- che il Servizio 3 e la Direzione del Dipartimento VI intendono attivare appositi accordi di collaborazione con altri Enti con comprovata esperienza sui temi specialistici sopra descritti;
- che la realizzazione, nel preminente interesse pubblico e di sicurezza del territorio e della popolazione, di attività conoscitive e di previsione consentirebbe ai Dipartimenti di impostare conseguenti programmi di prevenzione dei rischi, apportando contributi importanti, sia allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali connessi alla gestione di opere e infrastrutture, sia all'ottimale funzionamento del sistema di protezione civile;
- che appare fondamentale garantire un'omogeneità della metodologia scientifica dell'analisi territoriale;
- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche sulla valutazione dell'operatività strutturale degli edifici scolastici e della capacità portante del patrimonio infrastrutturale di ponti, viadotti ed opere assimilabili, nonché dei rischi connessi;
- che le attività sopra descritte sono funzionali sia allo svolgimento dei compiti in materia di gestione del territorio e delle infrastrutture e di protezione civile in capo alla Città metropolitana, sia allo sviluppo delle linee di ricerca applicata del Dipartimento;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
- che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della Legge 241/90 le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

### ART. 2

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi sull'Area Metropolitana di Roma Capitale, che sono ulteriormente dettagliati negli Allegati Tecnici 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente accordo:

- Allegato 1: **“Progetto pilota per la definizione dei livelli di operatività strutturale di edifici scolastici della Città Metropolitana di Roma Capitale”**
- Allegato 2: **“Progetto pilota valutazione della capacità portante del patrimonio infrastrutturale di ponti, viadotti ed opere assimilabili della Città Metropolitana di Roma Capitale”**.

La collaborazione si articolerà per fasi come specificato negli Allegati Tecnici 1 e 2.

### ART. 3

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

Ai fini dello svolgimento delle attività sopra elencate verranno attivati presso il Dipartimento borse di studio e collaborazioni esterne dedicate agli specifici temi, da assegnare a soggetti idonei da selezionarsi a cura del Dipartimento medesimo.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali e le banche dati territoriali funzionali al perseguimento degli obiettivi di comune interesse oggetto del presente accordo. Il Dipartimento si impegna altresì a svolgere la supervisione scientifica ed il coordinamento delle previste Borse di studio.

Le Parti concordano di costituire un gruppo di coordinamento delle suddette attività prioritarie, con l'obiettivo prioritario di rendere disponibile il patrimonio conoscitivo a supporto della pianificazione territoriale e di emergenza, coinvolgendo anche i Funzionari del Dipartimento della Protezione Civile designati quali referenti per la collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale.

#### ART. 4

L'Ente verserà al Dipartimento la quota complessiva di € 100.000,00 (euro centomila/00), a copertura delle spese specificate negli Allegati Tecnici, con le seguenti modalità:

Progetto 1: € 60.000,00 così ripartiti: € 20.000,00 alla conclusione della fase A; € 20.000,00 alla conclusione della fase B; € 20.000,00 al termine della fase C e D.

Progetto 2: € 40.000,00 così ripartiti: € 10.000,00 alla conclusione della fase A; € 10.000,00 alla conclusione della fase B e C; € 20.000,00 al termine della fase D e E.

Il tutto previa redazione delle relazioni di cui al successivo articolo 9 e conseguente emissione dal parte del Dipartimento di relative ricevute fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 - c.3 lett. a - D.P.R. n. 633/72.

#### ART. 5

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Dipartimento, il Prof. Stefano Gabriele (Progetto 1) e Prof. Fabio Brancaloni (Progetto 2)

- per l'Ente, il Dott. Geol. Alessio Argentieri (Progetto 1) e l'Ing. Giampiero Orsini (Progetto 2)

#### ART. 6

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarietà, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione dei risultati. Le parti convengono di organizzare congiuntamente, a conclusione del progetto, un convegno di presentazione dei risultati conseguiti.

#### ART. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università o della Città Metropolitana di Roma Capitale per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università e della Città Metropolitana di Roma Capitale.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

#### ART. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 9

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di mesi 18 (diciotto) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Le parti redigeranno relazioni a firma congiunta dei responsabili scientifici sullo stato di attuazione della collaborazione e sui risultati parziali raggiunti a conclusione di ciascuna fase di attività, nonché una relazione conclusiva alla scadenza dell'accordo.

ART. 10

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 2 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 11

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi dell'Università Roma TRE sarà disciplinato dalle disposizioni interne di tale Ente.

ART. 12

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 14

Il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della società.

ART. 15

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con

altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Roma, li 22 Dicembre 2017

L'ENTE  
Il Dirigente del Servizio 3  
del Dipartimento VI  
Dott. Geol. Alessio Argentieri

IL DIPARTIMENTO  
Il Direttore del Dipartimento  
di Architettura  
Prof. Elisabetta Pallottino

*“Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241 nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).”*